REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE

Verifica di compatibilità acustica del progetto definitivo della variante parziale PRGC ai sensi della Legge Regionale 56/77 con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n° 13 del 28 luglio 2004

Ai sensi della L. n. 447 del 26.10.1995
Legge quadro sull'inquinamento acustico

Legge Regione Piemonte 52/2000 e s.m.i.;

Relazione tecnica di compatibilità acustica

Committente:
Unione Bassa Sesia
Comune di Castellazzo Novarese

Tecnici competenti:
Ing. Simona Scendrate

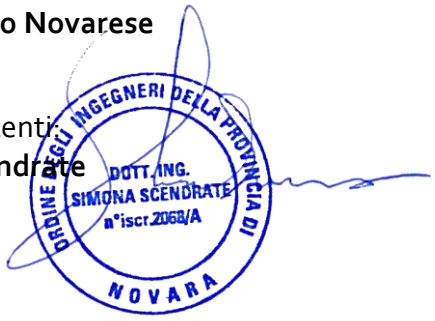

Data:
Marzo 2020

1. INTRODUZIONE 3

2. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 5

3. TECNICO COMPETENTE 6

4. CONCLUSIONI 7

1. Introduzione

Il Comune di Castellazzo Novarese ha dato avvio al procedimento di approvazione della Variante parziale al P.R.G.C. vigente Pertanto si rende necessaria, secondo quanto riportato nell'art. 5 comma 4 della L.R. Piemonte n°52/2000, una verifica della compatibilità di tale strumento con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con D.C.C. n° 13 del 28/07/2004 e redatto sulla base del P.R.G.C. sopracitato.

Tale verifica è volta soprattutto a garantire che non vengano introdotti dal nuovo strumento urbanistico ulteriori elementi di criticità dal punto di vista acustico.

Per maggior comprensibilità si riporta di seguito il contenuto per esteso dell'art. 5 della Legge Regionale del Piemonte 20/10/2000 n°52, riguardante le funzioni attribuite ai comuni, ponendo in particolare l'attenzione sul comma 4:

"1. I comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della l. 447/1995, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) delle linee guida regionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), i comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione superiore a 10 mila abitanti predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui all'articolo 7; gli altri comuni provvedono entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

3. Ancor prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.

4. Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica.

5. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:

a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;

b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;

d) la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi dell'articolo 9.

6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 14."

2. *Verifica della compatibilità del progetto definitivo della variante parziale al P.R.G.C. vigente con il piano di classificazione acustica del territorio comunale*

La legislazione regionale in materia di inquinamento acustico (L.R. 52/2000 e D.G.R. n. 85- 3802 dell'agosto 2001), pur non individuando legami particolari con le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 56/77 e sue modifiche, ha fissato una significativa relazione tra la zonizzazione acustica e le destinazioni d'uso previste dal piano regolatore comunale.

In riferimento a tale relazione ogni proposta di zonizzazione acustica deve prendere il via dall'analisi delle destinazioni d'uso del P.R.G.C., ma allo stesso modo ogni strumento urbanistico o sua variante deve necessariamente essere formata tenendo conto della classificazione acustica del territorio e gli atti che vengono predisposti per l'approvazione devono contenere l'esplicitazione formale dell'avvenuto adeguamento alla L.R. 52/2000.

In particolare l'area oggetto della scheda n° 01: comparto ubicato nella parte Nord/est del centro abitato: Ricollocazione parziale di destinazione d'uso delle aree a destinazione produttiva previste dal vigente PRGC. (In diminuzione: Aree per impianti produttivi per 4.120 mq. - In aumento: Aree per impianti produttivi per 4.120 mq.) La parte in rilocalizzazione è contigua con la perimetrazione dell'abitato redatta ai sensi dell'art. 12, comma 2, numero 5 bis e dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.

La ricollocazione delle destinazioni d'uso in esame implica uno scambio di classe acustica tra le aree coinvolte dalla IV alla III e viceversa, che ai sensi del paragrafo 3.3 della DGR n° 85/3802 del 06/08/2001 corrispondono alle categorie delle "aree destinate ad uso misto" (classe III) e "aree destinate ad uso prevalentemente industriale" (classe IV).

La modifica delle classi acustiche non apporta alcuna modifica aggravante in riferimento ai ricettori individuati al contrario l'inversione delle classi nelle due aree identificate permette un allontanamento della zona IV dagli attuali ricettori ed una ricollocazione in area più distante dall'abitato alla quale è

opposta anche una barriera fisica (capannoni industriali) alla diffusione del rumore in campo libero.

3. Tecnico competente

La redazione della presente valutazione è stata eseguiti da:

Ing. Simona Scendrate Tecnico competente in acustica ambientale (13.90.20/TC/22/2018A) come da Determina Regione Piemonte n° 36421 del 2010 ai sensi dell'art.2, comma 7 della L.26/10/1995 n°447 ed iscrizione all'Elenco nazionale dei tecnici dalla data di istituzione 10/12/2018 al n° 4912.

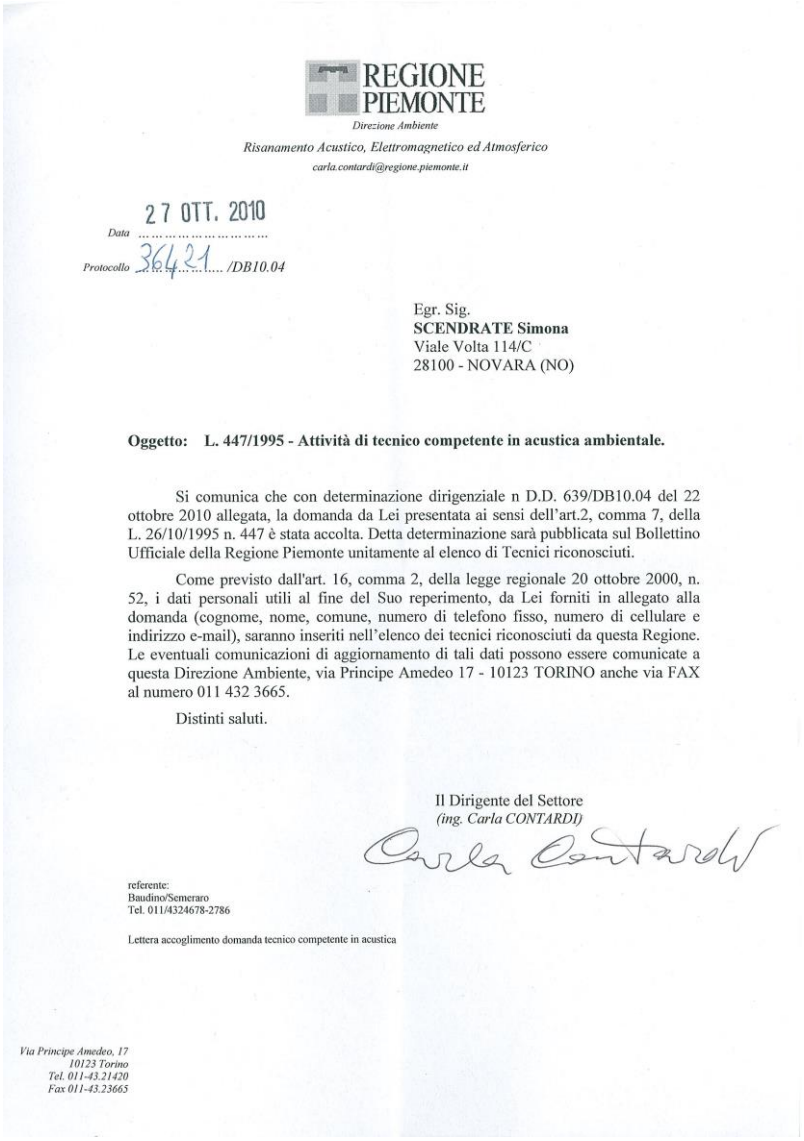

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico

carla.contardi@regione.piemonte.it

Data 27 OTT. 2010

Protocollo 36421 */DB10.04*

Egr. Sig.
SCENDRATE Simona
Viale Volta 114/C
28100 - NOVARA (NO)

Oggetto: L. 447/1995 - Attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Si comunica che con determinazione dirigenziale n D.D. 639/DB10.04 del 22 ottobre 2010 allegata, la domanda da Lei presentata ai sensi dell'art.2, comma 7, della L. 26/10/1995 n. 447 è stata accolta. Detta determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte unitamente al elenco di Tecnici riconosciuti.

Come previsto dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52, i dati personali utili al fine del Suo reperimento, da Lei forniti in allegato alla domanda (cognome, nome, comune, numero di telefono fisso, numero di cellulare e indirizzo e-mail), saranno inseriti nell'elenco dei tecnici riconosciuti da questa Regione. Le eventuali comunicazioni di aggiornamento di tali dati possono essere comunicate a questa Direzione Ambiente, via Principe Amedeo 17 - 10123 TORINO anche via FAX al numero 011 432 3665.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Carla CONTARDI)

referente:
Baudino/Semeraro
Tel. 011/4324678-2786

Lettera accoglimento domanda tecnico competente in acustica

Via Principe Amedeo, 17
10123 Torino
Tel. 011-43.21420
Fax 011-43.23665

4. CONCLUSIONI

Considerando le variazioni d'uso del suolo sopra elencate ed osservando le schede di confronto contenute nel successivo allegato si può stabilire che esse, ai sensi del comma 3 dell'art 6 della Legge Regionale n° 52/2000 e del punto 3 del paragrafo 2 della D.G.R. n° 85/3802 del 06/08/2001, non introducono nuovi elementi di criticità dal punto di vista acustico per le motivazioni sopra descritte nel precedente paragrafo 2.

Nell'allegato alla presente relazione è riportata la scheda di confronto tra le previsioni del P.R.G.C. vigente e le previsioni di Progetto della Variante parziale al medesimo P.R.G.C..

SCHEDA 001

PRGC VIGENTE	PROPOSTA DI VARIANTE
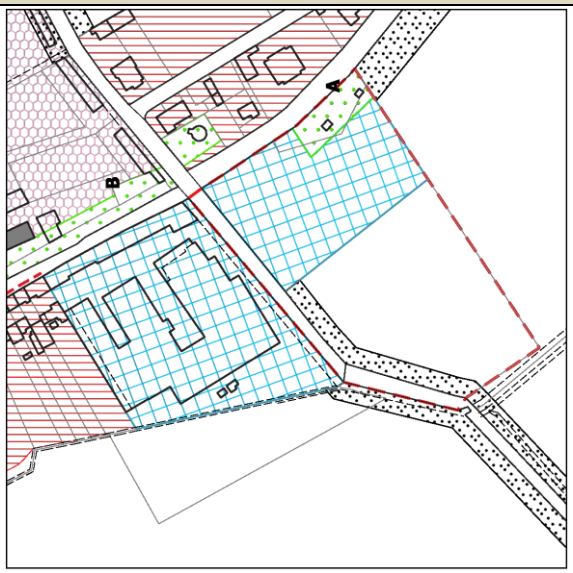	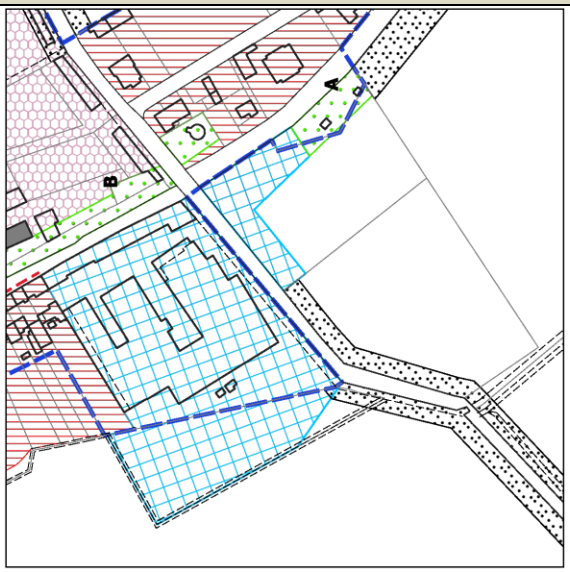

ORTOFOTO E BREVE DESCRIZIONE STATO DI FATTO

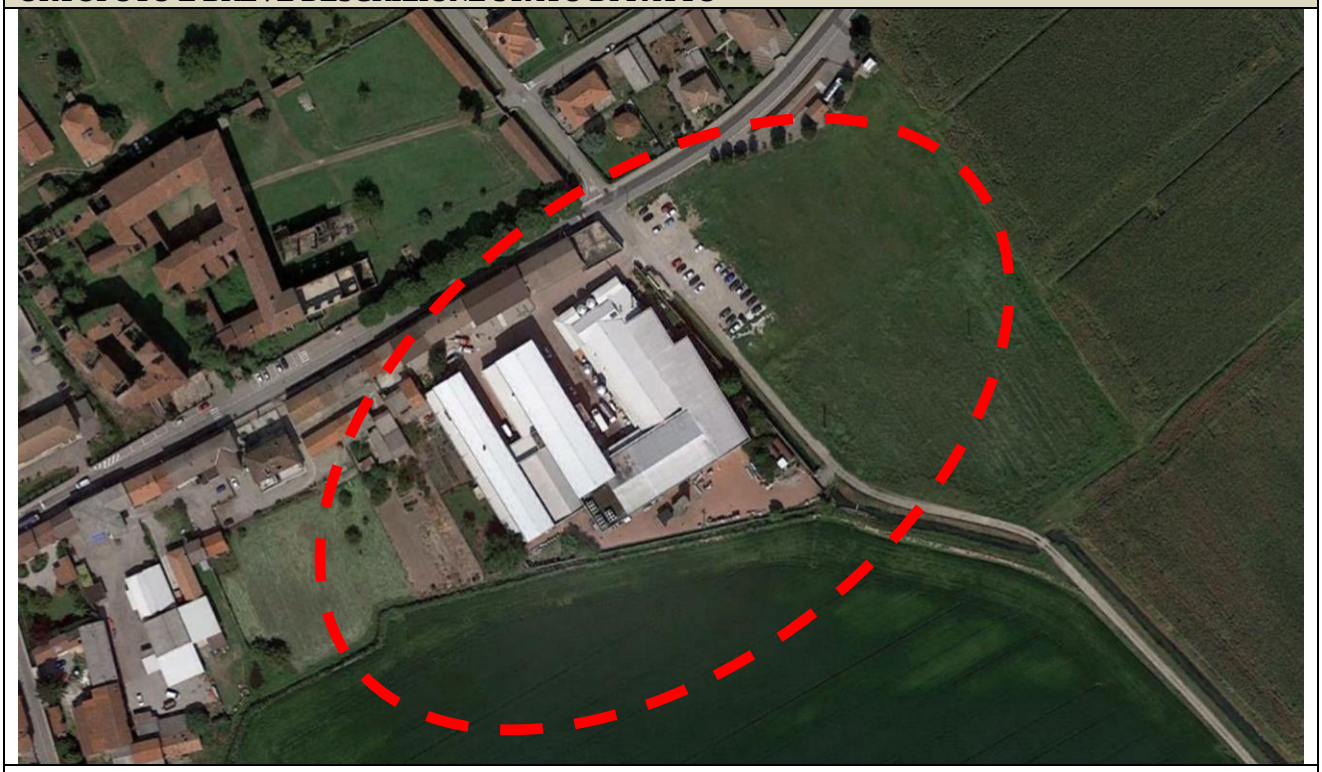

L'intervento prevede di rilocalizzare una parte delle aree a destinazione produttiva attualmente previste dal vigente PRGC.

La rilocalizzazione si rende necessaria al fine di consentire l'ampliamento dell'attuale insediamento che necessità di migliorare e rendere più efficienti le proprie linee produttive.

DESCRIZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA PROPOSTA DI VARIANTE

Rilocalizzare una parte delle aree a destinazione produttiva previste dal vigente PRGC.

In diminuzione: Aree per impianti produttivi per 4.120 mq.

In aumento: Aree per impianti produttivi per 4.120 mq.

Contestualmente viene tolta anche la perimetrazione a SUE per la quale non c'è più interesse all'attuazione.

La parte in rilocalizzazione è contigua con la perimetrazione dell'abitato redatta ai sensi dell'art. 12, comma 2, numero 5 bis e dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

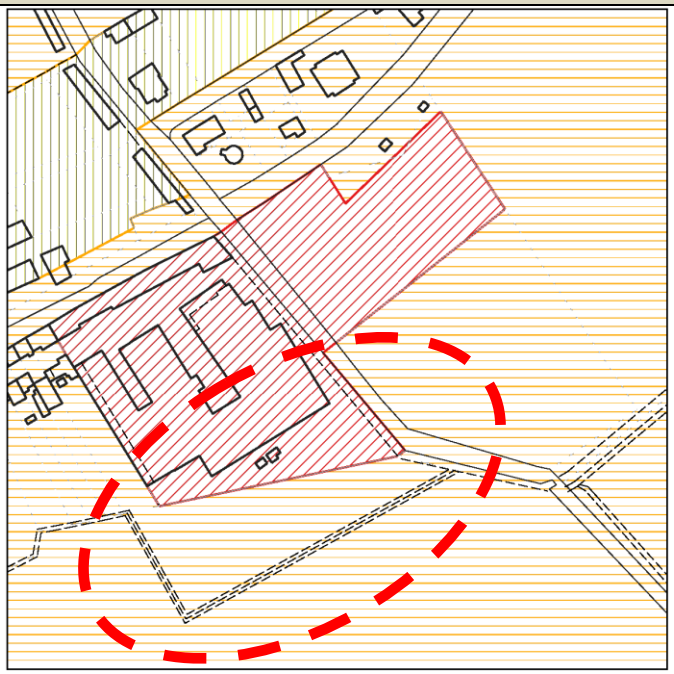

	Limiti di immissione [dB(A)]	
Classe acustica	Periodo diurno	Periodo notturno
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

Classe acustica III e Classe acustica IV